

# Statuto

## TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

### ART. 1

#### **COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE**

E' costituita tra le imprese che esercitano la loro attività nella Provincia di Avellino, l'Associazione denominata "UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" con sede in Avellino alla via Palatucci 20/a.

L'Associazione è volontaria, indipendente, apartitica e senza finalità di lucro; la sua durata è illimitata.

L'Unione aderisce alla CONFINDUSTRIA e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente del sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi quale definito nello Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci

L'Unione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Unione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

### ART. 2

#### **RUOLO E SCOPI**

L'Unione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nell'ambito provinciale nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali e delle altre componenti del sistema confederale;
- c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna,

promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell'ambito provinciale;

- e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della Provincia;
- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza delle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- g) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
- h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- i) promuovere e partecipare ad idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;
- j) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle competenze attribuiti alle Associazioni territoriali del sistema confederale appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'Unione

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Unione può costituire sedi o Uffici periferici, può promuovere o partecipare a Società, consorzi, enti, fondazioni o altri organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, e fermo restando l'assenza di finalità di lucro, anche esemplificamente finalizzate a:

- acquisto, vendita o costruzione e gestione di beni immobili nonché all'acquisto e alla vendita di beni mobili anche registrati e di diritti immobiliari;
- produzione o fornitura di servizi reali
- esercizio di attività editoriali anche attraverso la pubblicazione di periodici o libri.

Infine l'Unione può compiere tutti gli atti e le operazioni industriali, commerciali, finanziarie di investimento, bancarie e ipotecarie che a giudizio esclusivo del Direttivo saranno ritenute necessarie ed utili per l'attuazione delle finalità dell'associazione.

## **TITOLO II- SOCI**

### **ART. 3**

#### **REQUISITI**

Possono aderire all'Unione le imprese che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che abbiano sede legale, unità produttive, cantieri, uffici o filiali nel territorio della Provincia di Avellino; i consorzi fra imprese di cui sopra aventi la propria sede o comunque esercenti attività nella Provincia di

Avellino.

E' facoltà dell'Unione , secondo specifiche modalità stabilite dal Consiglio Direttivo , accettare adesioni in qualità di Soci Aggregati di altre realtà imprenditoriali che:

- non abbiano i requisiti per associarsi a titolo di soci effettivi;
- presentino elementi di complementarità, strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria rappresentata istituzionalmente;
- siano in numero tale da non snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Unione.

I soci vengono iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Confindustria , che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Le imprese sono raggruppate in Sezioni di categoria. Su delibera della Giunta potrà essere istituita una specifica sezione per i soci aggregati.

#### **ART. 4**

#### **AMMISSIONE E DURATA**

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Unione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell' impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Unione.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente della Sezione in cui l'impresa deve essere inquadrata.

Qualora il Presidente della Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

L'adesione impegna il socio per almeno due anni consecutivi . Il primo biennio decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo (31 dicembre) .

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio , qualora il socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso , computabile dalla data di tacito rinnovo.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

#### **ART. 5**

## **DIRITTI ED OBBLIGHI**

L'iscrizione dà diritto al socio di ricevere le prestazioni istituzionali , di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Unione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci regolarmente iscritti , al corrente con il versamento dei contributi associativi, ed in regola con gli obblighi statutari hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Unione e delle Sezioni, secondo le modalità previste dal presente statuto. Hanno inoltre diritto a ricevere tutte le comunicazioni e pubblicazioni sociali nonché di richiedere notizie, pareri ed assistenza.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Unione e agli organi della propria Sezione , se costituita.

I soci, con l'adesione all'Unione si impegnano:

- a) all'osservanza delle norme statutarie e delle delibere adottate dagli Organi dell'Unione in base al presente Statuto, nonché all'osservanza del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi;
- b) ad applicare contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Unione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- c) a fornire all'Unione, nei modi e nei tempi indicati, tutti gli elementi, dati e notizie che venissero richiesti dalla stessa nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie o utili alla determinazione dei contributi;
- d) a partecipare attivamente alla vita associativa;
- e) a non fare contemporaneamente parte di associazioni od organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- f) al pagamento dei contributi associativi , secondo le modalità ed i termini fissati dall'Unione;
- g) comunicare all'Unione le variazioni dei dati concernenti la rappresentanza legale dell'azienda ed ogni altra variazione di rilevanza per il rapporto associativo;
- h) a non utilizzare il logo Confindustria , né quello dell'Unione di Avellino , senza autorizzazione scritta;

Inoltre l'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale

Per l'accesso alle cariche di Presidenza e Consiglio Direttivo dell'Unione è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

L'Unione è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

## **ART. 6**

### **CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- 1) per dimissioni o recesso volontario , nei modi e nei termini previsti dall'art. 4; Il socio dimissionario rimane vincolato al solo pagamento dei contributi associativi fino alla fine del biennio di cui all'art. 4.
- 2) per cessazione dell'attività esercitata , dal momento della formale comunicazione;
- 3) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- 4) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- 5) per radiazione a causa di morosità
- 6) per espulsione nei casi previsti dal successivo art. 9 lettera d) .

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'art. 5 lettera f) mentre l'Unione non ha più obblighi di erogare prestazioni di rappresentanza o servizio al socio dimissionario o espulso.

L'iscrizione contemporanea ad altre associazioni non aderenti a Confindustria e costituite per analoghi scopi costituisce grave inadempienza.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Unione e del sistema confederale.

## **ART. 7**

### **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

I contributi associativi sono costituiti dalle quote di iscrizione , pari al contributo minimo , la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo , nonché dai contributi annui ordinari ed eventualmente da quelli straordinari.

I contributi annui saranno commisurati all'ammontare globale delle retribuzioni corrisposte, oppure al numero dei dipendenti di ciascuna azienda associata , con riguardo anche ad altri indici di potenzialità aziendale.

Il Consiglio Direttivo provvede a stabilire le modalità di riscossione dei contributi annui ordinari.

Il criterio e /o la misura per la determinazione dei contributi annui ordinari vengono deliberati dalla Giunta , su proposta del Consiglio Direttivo, ed approvati dall'assemblea ordinaria.

Per esigenze di carattere eccezionale potranno essere proposti dalla Giunta e deliberati

dall'Assemblea ulteriori contributi annui, definiti straordinari.

L'Unione può provvedere direttamente o affidare a terzi il servizio di riscossione dei contributi associativi anche mediante convenzione con Enti pubblici o privati.

L'impegno finanziario dei soci verso l'Unione è inizialmente di due anni e rimane fermo anche in caso di dimissioni secondo le norme degli artt. 4 e 6 del presente Statuto.

Il regolare pagamento dei contributi associativi è condizione indispensabile per l'esercizio dei diritti sociali; il mancato versamento di essi, mentre sospende l'esercizio dei diritti sociali, non esime l'azienda morosa dall'obbligo della loro corresponsione, fermo restando il diritto dell'Unione di agire, con tutti i mezzi consentiti dalla legge per il recupero dei contributi dovuti.

Durante la vita dell'Unione non possono essere distribuiti agli associati eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Le quote versate all'Unione a qualsiasi titolo, non possono essere trasferite tra i soci.

## **ART. 8**

### **COMUNICAZIONI DEI SOCI**

Entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende associate sono tenute a comunicare, su appositi moduli, che l'Unione invierà, il monte salari dell'anno precedente, nonché tutti gli altri elementi necessari per l'aggiornamento del registro delle imprese e per la determinazione dei contributi associativi.

## **ART. 9**

### **SANZIONI**

Nel caso di violazione degli obblighi statutari e del Codice Etico, il socio può essere assoggettato alle seguenti sanzioni in ordine di gravità:

- a) censura scritta disposta dal Presidente dell'Unione;
- b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Unione e/o incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Unione
- d) espulsione nel caso di grave e ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa o anche cumulativamente dalla Giunta, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti.

Contro le decisioni sanzionatorie è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## **ART. 10**

### **REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E RAPPRESENTANZA DEI SOCI**

E' eleggibile alle cariche dell'Unione il rappresentante dell'azienda iscritta quale socio effettivo dell'Unione al corrente con il versamento dei contributi associativi.

Le imprese associate sono rappresentate dal titolare o legale rappresentante, dall'Amministratore Delegato o Direttore Generale con procura ad negotia .

Possono altresì rappresentare l'impresa, su delega formalmente espressa, i Membri del Consiglio di Amministrazione, gli Institori o Dirigenti dell'impresa muniti di procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Nell'assemblea l'azienda associata può essere rappresentata, al solo fine dell'esercizio del diritto di voto, a mezzo apposita delega da altro suo dipendente con funzioni direttive.

E' condizione per l'accesso a tutte le cariche sociali la piena affidabilità sotto il profilo legale e morale;il venir meno dei requisiti per l'accesso alle cariche determina l'automatica decadenza dalle stesse.

Per tutte le cariche sono causa di preclusione e di decadenza quelle previste dall'art. 2382 del Codice Civile per gli amministratori di società.

## **ART. 11**

### **CARICHE SOCIALI**

Nell'ambito dell'Unione non sono cumulabili le seguenti cariche: Presidente dell'Unione, Vice- Presidente, Consigliere incaricato. La carica di Probiviro non è cumulabile con alcuna altra carica all'interno dell'Unione.

Tutte le cariche elettive sono gratuite ad eccezione dei Revisori dei Conti..

L'accesso alle cariche di Presidente, di componente il Consiglio Direttivo , e nel sistema Confindustria è riservato solo ai rappresentanti delle imprese che osservino il completo inquadramento.

Quando la elezione riguarda un organo collegiale, ove sia prevista o espressamente proposta una lista, va seguito il criterio del voto limitato intendendosi che ciascun elettore non può votare per un numero di candidati che superi i due terzi dei seggi disponibili nell'ambito di una lista di candidati superiori ai seggi stessi.

# TITOLO III- ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

## ART. 12

### ORGANI DELL'UNIONE

Sono organi dell'Unione:

- L'assemblea
- La Giunta
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vice- Presidenti ed i Consiglieri incaricati
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

## ART. 13

### ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata mediante delega scritta, ma ciascun socio partecipante all'assemblea non può avere più di una delega.

I voti spettanti in assemblea a ciascuna impresa associata vengono attribuiti , sempreche in regola con gli obblighi di cui al primo comma , in base ai contributi associativi versati all'Unione e di competenza dell'anno solare precedente quello in cui si tiene l'assemblea e vengono calcolati nel modo seguente:

un voto per ogni importo pari al minimale contributivo o frazione superiore al 50%.

Ai soci iscritti in corso d'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Nell'inviare la convocazione l'Unione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

Le operazioni di attribuzione dei voti vengono certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti

.

Ai fini dell'attribuzione e dell' esercizio di voto in assemblea il versamento dei contributi associativi può essere effettuato eccezionalmente nel termine di otto giorni di calendario

precedenti la data dell'assemblea stessa.

All'assemblea partecipano , senza diritto di voto, i Revisori dei Conti effettivi, i membri del Collegio dei Probiviri e il Direttore.

E' facoltà del Presidente , sentito il Consiglio Direttivo , invitare a presenziare all'assemblea membri del Governo centrale o regionale, rappresentanti di pubbliche amministrazioni o esponenti dell'economia, della cultura , del sindacato, limitatamente alla parte pubblica dell'assemblea stessa.

## **ART. 14**

### **ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**

L'assemblea in via ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Può inoltre essere convocata in via straordinaria, sempre dal Presidente, ogniqualevolta lo richieda la Giunta ovvero quando ne sia fatta espressa richiesta dal Consiglio Direttivo per trattare argomenti di particolare importanza o urgenza e comunque quando lo richiedano tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire nel termine di 20 giorni.

L'avviso di convocazione dovrà essere invitato , alternativamente, a mezzo raccomandata, a mezzo fax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà contenere il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita , in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti spettanti agli associati, in seconda convocazione , che può essere fissata anche ad un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero delle aziende intervenute, purchè rappresentino almeno il 10% dei voti spettanti agli associati.

Il sistema di votazione è stabilito dall'assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di tre scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate ed in quest'ultimo caso l'assemblea sarà tenuta con la presenza del notaio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di suo impedimento dal Vice

presidente più anziano di età.

Segretario dell'Assemblea è il Direttore dell'Unione.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate mediante verbale che , sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nell'apposito libro, nel caso di intervento del Notaio all'assemblea, il relativo atto notarile dovrà essere trascritto nel medesimo libro dei verbali assembleari.

L'assemblea straordinaria viene convocata secondo le stesse norme che regolano l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita In prima convocazione , quando siano presenti o rappresentate la metà più uno delle aziende associate che abbiano diritto ad un numero di voti pari almeno ai due terzi di quelli spettanti a tutti i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle aziende intervenute.

Ad eccezione delle ipotesi previste per lo scioglimento disciplinate dal successivo art.30 del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti alle aziende presenti; per essere valide, però, debbono riportare tanti voti favorevoli che rappresentino almeno il 30% di quelli spettanti a tutte le aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, saranno comunicate , a mezzo circolare dell'Unione da inviare entro trenta giorni a tutti i soci .

In tal modo le deliberazioni medesime si intenderanno legalmente notificate.

## **ART. 15**

### **ATTRIBUZIONE DELL' ASSEMBLEA**

E' compito dell'assemblea ordinaria:

- 1) Eleggere il Presidente dell'Unione secondo le modalità previste dall'art.18;
- 2) Eleggere i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati secondo le modalità previste dall'art..20;
- 3) Eleggere quattro componenti della Giunta , esclusi quelli che ne fanno parte di diritto;
- 4) Eleggere cinque Probiviri secondo quanto previsto dall'art .22;
- 5) Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dall'art.21;.
- 6) Approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- 7) Determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Unione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Unione stessa;

- 8) Discutere ed approvare le relazioni ed i bilanci annuali;
- 9) Determinare la misura dei contributi annuali e di quelli straordinari su proposta del Consiglio Direttivo;
- 10) Deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta , dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

E' compito dell'assemblea straordinaria:

- 1) Deliberare in merito alle modifiche al presente Statuto;
- 2) Deliberare in merito allo scioglimento dell'Unione secondo le modalità previste dal successivo art. 30.

## **ART. 16**

### **GIUNTA**

Sono componenti di diritto della Giunta:

il Presidente dell'Unione;

gli ex Presidenti ancora soci e non chiamati a far parte di altri Collegi (Probiviri, Revisori)

Il Presidente del Gruppo Piccola Industria

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori

I Presidenti delle Sezioni se costituite.

Fanno inoltre parte della Giunta:

- 1) i 4 componenti eletti dall'assemblea
- 2) i componenti aggiuntivi eletti dalle Sezioni di categoria in ragione del contributo complessivamente versato all'Unione e di competenza dell'anno solare precedente le elezioni. La cifra relativa viene certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti. Sulla base di detta correlazione le sezioni di categoria avranno diritto ad un componente aggiuntivo se il contributo complessivo risulta uguale o superiore a 30 volte il contributo minimo, un ulteriore componente ogni 30 volte il contributo minimo o frazione superiore a 20 volte il contributo minimo.
- 3) Un componente eletto dalle aziende raggruppate nella Sezione "attività diverse"
- 4) Un componente aggiunto eletto dal Gruppo Giovani Imprenditori;
- 5) Un componente aggiunto eletto dal Comitato Piccola Industria;
- 6) Un componente espresso dai soci aggregati dell'Unione attraverso un collegio elettorale costituito specificamente.

Allo scopo di stimolare le Sezioni ed incrementare il numero della aziende iscritte onde aumentare la rappresentatività dell'Unione nel suo complesso , le Sezioni avranno diritto ad una ulteriore rappresentanza nella Giunta così determinata:

- per le Sezioni da 51 a 100 aziende associate, un altro componente oltre a quelli spettanti in dipendenza dei contributi versati;
- per le Sezioni da 101 a 200 aziende associate , altri due rappresentanti oltre a quelli spettanti in dipendenza dei contributi versati;
- per le Sezioni con oltre 200 aziende associate, altri tre rappresentanti oltre a quelli spettanti in dipendenza dei contributi versati.

I componenti della Giunta durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

Essi sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi allo stesso titolo.

Ai fini della ricostituzione della Giunta, Il Presidente dell'Unione provoca o sollecita le nomine di cui ai precedenti punti da 2 a 6.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate.

Nel caso vengano a mancare, durante il periodo di carica, i componenti elettivi di cui ai punti da 2 a 6 del presente articolo, provvedono alla sostituzione le rispettive Sezioni , Gruppi, ecc.

I componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.

I componenti della Giunta che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica.

Al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta , il Presidente verifica che ciascun socio effettivo non sia presente in Giunta con più di due componenti.

In caso contrario lo stesso Presidente curerà le necessarie sostituzioni destinate al rispetto degli equilibri rappresentativi di cui al comma precedente.

La Giunta si riunisce , su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo dei membri della Giunta stessa.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, alternativamente, a mezzo raccomandata, telefax, o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere il luogo e l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni, a mezzo fax o posta elettronica..

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due quinti dei suoi componenti e le

deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto.

Spetta alla Giunta:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale , nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea;
- b) eleggere nel proprio seno 4 membri del Consiglio Direttivo di cui almeno 2 tra i Presidenti di Sezione;
- c) nominare la Commissione di designazione di cui all'art.19 del presente Statuto;
- d) Proporre all'assemblea un candidato alla presidenza
- e) Su proposta del Consiglio Direttivo determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie sezioni;
- f) Adottare le sanzioni nei confronti degli associati in base a quanto previsto dall'art. 9;
- g) Decidere in merito ai ricorsi contro le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
- h) Su proposta del Consiglio Direttivo , deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- i) Su proposta del Consiglio Direttivo, adottare le formulazioni da proporre all'Assemblea per le modifiche del presente statuto;
- j) Promuovere ed attuare quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli associati alla vita dell'Unione;
- k) Esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta , senza diritto di voto, i Revisori dei conti ed i Proviviri.

## **ART. 17**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni , scade con l'insediamento del nuovo Organo, ed è composto:

dal Presidente

dai Vice Presidenti (elettivi e di diritto)

dai Consiglieri Incaricati

dal Presidente uscente

dal Presidente del Confidi se costituito e promosso esclusivamente dall'Unione

da 4 componenti eletti dalla Giunta

La composizione del Consiglio Direttivo può essere integrata con un massimo di due componenti nominati dal Presidente e scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale.

Questi partecipano alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto e durano in carica fino alla scadenza del Presidente che li ha nominati.

Al termine delle procedure di ricostituzione del Consiglio Direttivo, il Presidente verifica che ciascun socio effettivo non sia presente in Consiglio con più di due componenti.

In caso contrario lo stesso Presidente curerà le necessarie sostituzioni destinate al rispetto degli equilibri rappresentativi di cui al comma precedente.

I componenti del Direttivo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico .

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto i Revisori dei conti effettivi ed il Direttore dell'Unione che ne è il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato alternativamente a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza , tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il sistema di votazione è stabilito dal Consiglio Direttivo, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano dei Vice Presidenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso viene trascritto nell'apposito libro.

Vengono automaticamente dichiarati decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive e quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Unione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Unione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Giunta;
- d) deliberare sulle domande di iscrizione all'Unione delle singole aziende sentiti i pareri e secondo le procedure di cui all'art 4;
- e) discutere e predisporre i bilanci ai fini delle successive deliberazioni dell'assemblea;
- f) Formulare e proporre alla Giunta le norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto o le eventuali modifiche allo stesso;
- g) Nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- h) Prendere iniziative o adottare provvedimenti nei confronti delle aziende morose o inadempienti allo Statuto;
- i) Eleggere, revocare o designare i rappresentanti esterni dell'Unione;
- j) Deliberare sull'organizzazione e regolamentazione dei servizi, e sugli eventuali incarichi di consulenze a professionisti estranei all'Unione;
- k) Deliberare sull'organizzazione e sui compiti da affidare agli uffici ed alle delegazioni in altri Comuni della Provincia;
- l) Su proposta del Presidente, assumere, nominare e licenziare i Dirigenti dell'Unione;
- m) Esercitare in caso d'urgenza i poteri della Giunta alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- n) Deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione, salvo successiva ratifica della Giunta, mentre delibera autonomamente senza necessità di ratifica per tutte le attività svolte attraverso società e terzi e per le determinazioni relative alla gestione delle partecipazioni, dando mandato al Presidente di intervenire nei relativi atti;
- o) Esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

## **ART.18**

### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea ordinaria su proposta della Giunta.

A tal fine la Commissione di designazione, di cui al successivo art. 19, sottopone alla Giunta una o più indicazioni sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto per le successive deliberazioni dell'assemblea.

Il Presidente dura in carica un quadriennio e può essere rieletto solo se è trascorso un intervallo di almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Egli ha a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente sovrintende all'attività dell'Unione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo, all'amministrazione dell'Unione ed alla vigilanza sui relativi servizi ed uffici.

Propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla risoluzione dei rapporti di impiego con i dirigenti dell'Unione.

Procede, su proposta e previo parere del Direttore, alla assunzione, alla promozione, al licenziamento del rimanente personale determinandone le condizioni retributive in base agli ordinamenti.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con i vice-Presidenti ed i Consiglieri Incaricati, al fine della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo che convoca e presiede, e delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno; può partecipare alle assemblee delle Sezioni ed applica le sanzioni di sua competenza.

Qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta, salvo ratifica da parte di questi ultimi nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente può delegare ai vice Presidenti ai Consiglieri Incaricati o a determinati membri del Consiglio Direttivo o della Giunta, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

Venendo a mancare il Presidente, l'assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi.

## **ART. 19**

## **COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE**

Al fine di esperire in via riservata in occasione della nomina del Presidente dell'Unione la più ampia consultazione dei soci ordinari, è costituita una Commissione di designazione composta di tre membri scelti tra rappresentanti di aziende associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione ha il compito di consultare gli associati e di raccogliere proposte di candidatura alla presidenza che riscuotono il consenso della base, avendo particolare cura di individuare le esigenze del sistema associativo al fine di confrontarle con le relative linee generali del programma dei candidati.

Per adempiere a tale compito la Commissione ascolterà il Consiglio Direttivo dell'Unione, i Presidenti di Sezione non facenti parte del Direttivo, nonché semplici associati.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta dalla Giunta nell'ultimo anno di mandato del Presidente e ciascun membro non può votarne più di due, resta in carica due anni e può essere rieletta soltanto per un ulteriore mandato.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione presenta alla Giunta una propria relazione con l'indicazione del candidato le cui linee generali del programma rispondano maggiormente alle riscontrate esigenze del sistema associativo; la Commissione inoltre dovrà segnalare nella relazione ogni eventuale candidatura che esprima almeno il 15% dei voti complessivi spettanti ai soci ordinari aventi diritto.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta il programma di attività del proprio mandato e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi e dei Consiglieri incaricati.

L'assemblea vota contestualmente il Presidente designato, il suo programma e la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati.

E' facoltà delle Sezioni richiedere l'intervento della Commissione in occasione della designazione del proprio Presidente.

## **ART. 20**

### **VICE-PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI**

Nella realizzazione del suo programma di attività e nell'espletamento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato da quattro Vice Presidenti di cui due di diritto e due elettivi, nonché da due Consiglieri Incaricati.

I due Vice Presidenti elettivi ed i Consiglieri Incaricati vengono eletti dall'assemblea secondo le procedure di cui agli art.14 e 15.

Sono Vice Presidenti di diritto i Presidenti in carica del Gruppo Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori.

I Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati fanno capo al Presidente per l'opportuna informativa ed il conseguente coordinamento decisionale, essi sono responsabili verso il Presidente dello svolgimento dei programmi e delle attività a loro delegate.

I Vice Presidenti elettivi ed i Consiglieri Incaricati durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente ; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Non sono rieleggibili se non siano trascorsi almeno quattro anni dall'ultima scadenza del mandato.

Nel caso vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su espressa proposta del Presidente, dalla Giunta e rimarranno in carica fino alla scadenza del Presidente.

## **ART. 21**

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto, al di fuori degli associati, dall'assemblea ordinaria nell'anno precedente l'elezione del Presidente, e si compone di tre revisori effettivi e due supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, gli effettivi eleggono tra loro il Presidente.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria dell'Unione e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. Ad esso sono demandate , in quanto applicabili, le funzioni di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

I Revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di anzianità di età.

L'incarico di Revisore è incompatibile con tutte le altre cariche associative.

I Revisori effettivi devono avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e su richiesta dal Presidente anche a quelle della Giunta. Spetta al Collegio dei Revisori di esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto. Di ogni riunione viene redatto verbale trascritto nel libro dei verbali appositamente istituito.

## **Art. 22 -COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L' assemblea elegge a scrutinio segreto, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, cinque Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

A tal fine nel convocare l'assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le eventuali candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate persone di specchiata rettitudine e di ineccepibile moralità anche esterni all'Unione, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità

previsti dal Codice Etico.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederale o di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Unione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Avellino che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque probiviri eletti dall'assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt.51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Unione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo il Collegio dei Probiviri della Confederazione di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Unione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Nel caso i Probiviri dovessero venire a mancare durante il quadriennio in carica, sono sostituiti dai primi dei non eletti; resta inteso che i componenti sostituiti in tal modo rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi in cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque probiviri eletti dall'assemblea designano all'inizio di ogni anno solare ed a maggioranza tra loro tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle sole attribuzioni interpretative di cui al comma precedente e che siano già state oggetto di valutazione da parte dei probiviri, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti, inoltre possono, a richiesta dei soci o dell'Unione, svolgere funzioni di arbitro amichevole, componendo eventuali controversie volontariamente sottoposte al loro giudizio.

## **ART. 23**

### **GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA**

In seno all'Unione è costituito il "Gruppo Piccola Industria".

Ad esso partecipano , conservando immutato l'inquadramento nelle Sezioni di appartenenza, le aziende associate che hanno un numero di dipendenti inferiore a quarantacinque.

Al Gruppo è affidata la cura dei particolari interessi delle piccole imprese e la salvaguardia della loro funzione socio - economica, di concerto con gli organi dell'Unione.

L'Assemblea delle aziende appartenenti al Gruppo Piccola Industria elegge con le stesse modalità previste per le sezioni di categoria il Presidente ed un Comitato composto di cinque membri compreso il Presidente.

Il Presidente del Gruppo è di diritto vice- Presidente dell'Unione, è membro di diritto della Giunta oltre che del Consiglio Direttivo dell'Unione.

Il Comitato Direttivo provvede a designare un proprio rappresentante nella Giunta dell'Unione e provvede alla designazione di rappresentanti del Gruppo in tutti gli organi associativi regionali e nazionali della Piccola Industria , nell'ambito del Sistema confederale.

## **ART. 24**

### **GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

In seno all'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori .

Ad esso possono aderire avendone l'età i titolari di imprese associate o figli di imprenditori associati o rappresentanti di imprese associate che abbiano responsabilità di gestione nelle imprese stesse.

La domanda deve essere rivolta al Presidente del Gruppo il quale decide previo parere del Comitato Direttivo.

La permanenza nel Gruppo e nelle cariche in esso ricoperte cessa al compimento del 40° anno di età.

Il Presidente del Gruppo ed il rappresentate dello stesso nella Giunta devono essere legali rappresentanti o rappresentanti con responsabilità di gestione di azienda associata.

Il Gruppo si propone di:

- a) contribuire alla formazione imprenditoriale, manageriale e tecnica dei propri aderenti;
- b) stimolare nei giovani imprenditori lo spirito associativo e la consapevolezza della

funzione etico-sociale della libera iniziativa;

- c) promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, per favorire il loro inserimento nella vita e nell'attività del Paese e della Regione;
- d) promuovere e propagandare al di fuori del suo ambito l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni.

Il Gruppo ha facoltà di darsi un proprio regolamento che dovrà essere in armonia con gli scopi dell'Unione e dovrà essere approvato dalla Giunta.

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo almeno una volta all'anno ed ogni qual volta lo delibera il Comitato Direttivo. L'assemblea determina il programma del Gruppo, elegge il Presidente ed il Comitato Direttivo, composto da un minimo di tre componenti, il cui numero può essere definito dal Regolamento.

Nell'assemblea ogni appartenente al Gruppo ha diritto ad un voto ed è ammessa una sola delega.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono tenute a scrutinio segreto e ciascun componente potrà votare fino a due terzi delle candidature emerse per i componenti del Comitato Direttivo.

Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice- Presidente dell'Unione, inoltre è membro di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri che lo compongono. Ogni membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza delle metà più uno dei presenti. Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

Il Comitato Direttivo:

- 1) svolge le azioni necessarie a realizzare gli scopi del Gruppo in conformità e subordinatamente ai deliberati degli Organi Direttivi dell'Unione;
- 2) elegge nel proprio ambito uno o più Vice- Presidente in base a quanto previsto dal Regolamento;
- 3) nomina il rappresentante del Gruppo nella Giunta dell'Unione;
- 4) nomina i delegati nel Gruppo Regionale Giovani Imprenditori e nel Comitato Nazionale Giovani;
- 5) esprime parere sulle domande di iscrizione al Gruppo.

## **ART.25**

## **SEZIONI DI CATEGORIA**

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento

degli scopi statuari , l'Unione è articolata in Sezioni di categoria che hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste negli organi statuari dell'Unione, nelle istanze regionali e nazionali in cui si articola il sistema confederale.

La costituzione di una sezione richiede la presenza di almeno sette aziende associate all'Unione operanti nello stesso settore merceologico, oppure un numero inferiore di aziende (minimo cinque) fra le quali almeno una di grande importanza o che nel complesso versino un contributo associativo annuo superiore a 20 volte il contributo minimo.

Le aziende associate operanti in quei settori per i quali non sia costituita la corrispondente sezione sono raggruppate nella Sezione "attività diverse".

La Giunta dell'Unione , su proposta del Consiglio Direttivo ed udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere le Sezioni in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituirne delle nuove.

Le Sezioni esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti Organi:

- l'assemblea delle aziende associate del settore;
- il Consiglio Direttivo, se costituito;
- il Presidente.

L'assemblea della Sezione è formata da tutte le aziende iscritte alla sezione , in regola con gli obblighi statuari, Può sempre partecipare il Presidente dell'Unione.

Le modalità che disciplinano l'attribuzione dei voti ed il sistema di votazione nell'ambito delle Sezioni sono uguali a quelle che disciplinano gli Organi analoghi dell'Unione.

Il Presidente sovrintende all'attività delle Sezioni e rappresenta la stessa nell'ambito dell'attività sociale; adempie a tutte le funzioni che gli sono delegate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione viene eletto dall'assemblea ed il numero dei suoi componenti sarà fissato dall'assemblea stessa, su proposta del Presidente , partendo da un minimo di tre membri, ad un numero massimo pari al 20% delle aziende iscritte alla sezione. Il C.d. se costituito ed in mancanza il Presidente provvede a designare i rappresentanti della Sezione in seno alla Giunta.

## **ART. 26**

### **ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI**

Nell'ambito dell'Unione è costituita una speciale Sezione denominata "Associazione

Costruttori Edili della Provincia di Avellino".

Questa Sezione speciale nel quadro dei fini statutari delle politiche generali dell'Unione ha per scopo di promuovere lo sviluppo dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione:

- . assume la rappresentanza provinciale della categoria edile ;
- . stipula, con l'assistenza dell'Unione, contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale di applicazione del CCNL e in conformità alle direttive dell' ANCE;
- . designa i propri rappresentanti nella Giunta dell'Unione;
- . designa ai competenti organi dell'Unione i propri rappresentanti nelle Organizzazioni ed Enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia.

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

L'assetto e le procedure di funzionamento degli organi della Sezione , la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, sono definite nello Statuto dell' Associazione che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore edile sono di esclusiva pertinenza della Associazione Costruttori che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa; di conseguenza l'Associazione Costruttori ha un patrimonio che è distinto e separato da quello dell'Unione.

Le imprese edili associate hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle altre aziende aderenti all'Unione compreso l'obbligo del versamento dei contributi associativi così come stabilito dall'art. 7 del presente Statuto.

Tali contributi , che sono di competenza dell'Unione, potranno essere riscossi tramite la Cassa Edile della Provincia di Avellino, con la quale sarà stipulata apposita convenzione, o attraverso altre forme di riscossione come previste dall ' art. 7.

L'importo percentuale del contributo da versare verrà stabilito di concerto con l'Associazione Costruttori Edili.

## **ART.27**

### **DIRETTORE**

La Direzione degli Uffici dell'Unione è affidata ad un Direttore, a cui spetta, sotto la vigilanza del Presidente, di dare esecuzione alla direttive fissate dagli Organi dell'Unione e coordinarne l'attuazione.

Il Direttore:

- . sovrintende e coordina il funzionamento della struttura dell'Unione e provvede al buon andamento dei servizi;
- . esprime il proprio parere per quanto di competenza statutaria e quando sia richiesto dagli Organi dell'Unione;
- . propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili per il conseguimento degli scopi statutari;
- . partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi statutari dei quali ne è il segretario;
- . controfirma con il Presidente gli atti sociali;
- . firma la corrispondenza e cura, quale rappresentante dell'Unione, i rapporti e le relazioni pubbliche.

Il suo rapporto di lavoro è regolato per quanto riguarda il trattamento normativo e retributivo dalle disposizioni contenute nel CCNL per i Dirigenti di aziende industriali.

Dal Direttore dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale che presta servizio per l'Unione.

#### TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

### **ART. 28**

#### **FONDO COMUNE**

Il fondo comune dell'Unione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 7 del presente statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque ed a qualsiasi titolo devoluti all'Unione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Unione e per lo svolgimento delle attività dell'Unione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Unione e pertanto i soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare

alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Unione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## **ART. 29**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Unione decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori presso la sede dell'Unione durante gli otto giorni che precedono l'assemblea e saranno a disposizione delle aziende associate finché non saranno approvati.

Il bilancio consuntivo relativo ad ogni esercizio scaduto il 31 dicembre viene presentato per l'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti entro il 30 giugno.

## **TITOLO V –SCIoglimento DELL'UNIONE**

### **ART. 30**

#### **SCIoglimento DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI**

Lo scioglimento dell'Unione o delle sezioni deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della metà più uno delle aziende associate che rappresentino almeno i tre quarti dei voti spettanti alle aziende associate.

Tale assemblea dovrà essere convocata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata ed è prescritta la presenza del notaio.

In caso di scioglimento dell'Unione, la stessa assemblea che lo ha deliberato nomina un comitato di tre liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi.

Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocata l'assemblea per l'approvazione del rendiconto finale di liquidazione e per la specifica destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

### **ART. 31**

#### **NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto troveranno attuazione i principi generali del diritto, l'art. 36 e seguenti del Codice Civile, libro I, titolo III, le altre norme di legge e, in quanto compatibili, le norme contenute nello statuto, nel codice etico e nei regolamenti confederali.

## NORME TRANSITORIE

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del nuovo statuto gli Organi sociali rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio.

---